

Sentenza: 23 dicembre 2008 n. 438

Materia: tutela della salute

Limiti violati: artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Piemonte 21/2007

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo impugna l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) con riferimento agli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione.

La legge in questione (art. 3, comma 1) prevede che il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.

Inoltre, spetta alla Giunta regionale (art. 3, comma 2) il compito di predisporre un modulo per il consenso informato, recante le informazioni sui vantaggi presunti della terapia, gli effetti collaterali del farmaco, gli eventuali trattamenti alternativi e le modalità di somministrazione.

La stessa Giunta individua (art. 3, comma 3) strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie integrative o alternative.

Infine, all'art. 3, comma 4, vengono definite le modalità con cui deve essere prestato l'assenso (scritto e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco) da parte del genitore o tutore interessato.

Secondo il ricorrente queste disposizioni eccedono la competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute poiché il consenso non è richiesto dalla normativa statale per la prescrizione di farmaci stupefacenti o psicotropi, e in particolare non è previsto dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

In altri termini, l'assenso del paziente si atteggia a principio fondamentale in materia di tutela della salute e compete pertanto al legislatore statale la predeterminazione dei casi in cui esso è richiesto.

La legge regionale per parte sua ha applicato l'istituto ad una fattispecie non prevista a livello nazionale, sottomettendo la decisione medica alla discrezionalità di genitori e tutori, con la conseguente lesione del diritto alla salute, come tutelato dall'art. 32 Cost., e dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, come garantiti dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

La Regione resistente deduce a sua volta che le norme statali regolative del consenso informato, in quanto aventi un ambito applicativo limitato a specifiche attività mediche, non esprimano principi fondamentali, e che dalle stesse non sia ricavabile il principio per cui il consenso può essere richiesto solo nei casi disciplinati da leggi statali.

Le disposizioni contestate, che non toccano le prestazioni da rendersi uniformemente sul territorio nazionale, garantiscono la volontarietà dei trattamenti sanitari senza che ciò comporti alcuna limitazione dell'autonomia e della responsabilità dei medici nella scelta della migliore terapia da somministrare sulla base delle conoscenze scientifiche.

La stessa Agenzia Italiana del farmaco ha fra l'altro in più occasioni suggerito di subordinare la somministrazione di psicofarmaci sui bambini alla previa sottoscrizione obbligatoria di un modulo di consenso informato.

La legge regionale, infine, è conforme ai principi della Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino.

Tanto premesso, ad avviso della Consulta la questione sollevata è fondata.

La premessa da cui muove la Corte è quella per la quale il consenso informato si configura come vero e proprio diritto della persona trovando il proprio fondamento in svariate disposizioni costituzionali: nell'art. 2, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo; nell'art. 13, che sancisce l'invulnerabilità della libertà personale; nell'art. 32, in ragione del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

In sostanza tale istituto, nel quale si realizza la sintesi fra diritto all'autodeterminazione e diritto alla salute, costituisce un principio fondamentale in materia sanitaria; principio fondamentale la cui concreta conformazione è rimessa al legislatore statale per effetto dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Le norme impugnate sono costituzionalmente illegittime in quanto con esse la Regione non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del consenso.

Invero, l'art. 3, comma 1, laddove individua i soggetti legittimati al rilascio dell'assenso e le modalità con cui deve essere prestato, disciplina aspetti essenziali dell'istituto nell'ambito di una precisa fattispecie, *in assenza di analogo previsione da parte del legislatore statale*.

Anche i successivi commi, in quanto strettamente connessi col primo, si pongono in contrasto coi citati parametri costituzionali e sono pertanto illegittimi.